

COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA
PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Cod. ISTAT
COM 42011

DELIBERAZIONE NUMERO 6 DEL 14-04-16

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE
TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

MANFREDI CARLO	P	TODERI ERMINIO	P
PERSI MAURO	P	TENTI MELISSA	P
BRUNETTI ALBERTO	P	GUERRA DOMENICO	P
LORENZETTI LORETTA	A	FRANCESCHETTI FABRIZIO	P
BELLAGAMBA FRANCO	P	GALLI VALENTINA	P
MANDOLINI ENRICO	P		


Assegnati n. 11 In carica n. 11 Assenti n. [1] Presenti n. [10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. SPACCIALBELLI DOTT.SSA IMELDE

Assume la presidenza il Sig. MANFREDI CARLO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

MANDOLINI ENRICO
TENTI MELISSA
GALLI VALENTINA

Risulta inoltre assente/presente l'Assessore "ESTERNO":



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

IL SINDACO PRESIDENTE

Illustra l'argomento posto all'ordine del giorno, giusta proposta di Delibera n. 6/2016 (punto n. 4 o.d.g.); riferisce, in particolare, che, in virtù dell'aumento percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti, pari al 71,15% (+ 2,50), l'amministrazione ha stabilito una riduzione del 10% per la c.d. area vasta, mantenendo in tal modo le promesse fatte agli elettori; ciononostante - prosegue - "non si deve abbassare la guardia" ed occorre la massima attenzione per consolidare e migliorare il buon esito traguardato; l'Amministrazione - dichiara infine - si riserva di introdurre "altre riduzioni per le attività produttive nel prossimo esercizio finanziario".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali,

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;


VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 06-09-2014, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 09-09-2014, in vigore dal 01-01-2014;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 30-07-2015, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2015, pubblicata sul portale del federalismo in data 10-09-2015;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale),
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti),
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili),
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTA la Legge di stabilità 2016 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge 28 dicembre 2015, n. 208: pubblicata su Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

n.302 del 30 dicembre 2015, con la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina TARI:

DEROGA COEFFICIENTI TARI FINO AL 2017

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

FABBISOGNI STANDARD DAL 2018


653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il comma 26 art.1 LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)

" Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

TENUTO CONTO del differimento, dal 31 dicembre 2015 al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal Responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, Dott.ssa Marinella Sebastianelli, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000;

UDITA la dichiarazione di voto del Sig. Cons. Guerra, il quale preannuncia l'astensione del Gruppo di Minoranza "Lista Civica Paese Verde" a fronte della riduzione per le aree extraurbane recepita dall'Amministrazione su richiesta dell'opposizione; condivide l'apprezzamento per la raccolta differenziata

"ormai entrata a pieno titolo negli usi delle famiglie castelleonesi" denotando, pertanto, "una maturità tale da fare ben sperare per il futuro".

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano con il seguente esito proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 10

Voti favorevoli: n. 7

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. 3 (Sigg.ri Cons. Guerra - Franceschetti - Galli);

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

dispositivo del presente provvedimento.

- 2) DI APPROVARE L'ALLEGATO PIANO FINANZIARIO della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016.
- 3) DI APPROVARE LE TARIFFE COMPONENTE TARI ANNO 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), comprese riduzioni e/o detrazioni, COME RISULTANTI DALL'ALLEGATO PROSPETTO.
- 4) DI DARE ATTO che, sull'importo del tributo TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i. sulla base dell'aliquota del 5%.
- 5) DI APPROVARE le seguenti **DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TARI 2016** che vanno a modificare ed integrare il regolamento approvato con delibera c.c. n. 34 del 06-09-2014 pubblicato sul portale del federalismo in data 09-09-2014

A) modifica al Capitolo 4 - Art. 22 "Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio" regolamento IUC componente "TARI"

TESTO VIGENTE

Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il Tributo è dovuto nella misura del 20% della Tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

NUOVO TESTO

Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il Tributo è dovuto nella misura del 20% della Tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.


Viene stabilita una riduzione del 10% della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche alle quali non viene effettuato il servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti.

B) con valore regolamentare si stabilisce che, per l'anno d'imposta 2016, il pagamento dell'imposta TARI (rifiuti) viene effettuato in n. 2 (DUE) rate scadenti:

- | | | | |
|----------------------|---|----------|--------------------|
| a) 1^ RATA (acconto) | - | GIUGNO | (entro 16-06-2016) |
| b) 2^ RATA (saldo) | - | DICEMBRE | (entro 16-12-2016) |

è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di GIUGNO (entro 16-06-2016)

- 6) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente




COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

- 7) DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità del presente atto, ex art. 134, 4^ comma del D. L.gvo 18.8.2000 n. 267, con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti: n. 10
Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. =



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE, ALTRESÌ, LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

Castelleone di Suasa, lì 04-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Guerra Lucio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

Castelleone di Suasa, lì 04-04-2016

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Sebastianelli Marinella

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

Castelleone di Suasa, lì 04-04-2016

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Sebastianelli Marinella